

P.U. 188-1/ /2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Patrizia Fantin	Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice

riunito in camera di consiglio

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso

da

Liquidazione Giudiziale PRINK S.P.A. (c.f. 02061220394), con sede in Castel Bolognese (RA), via Emilia Ponente n. 355, in persona del Curatore Dott. Pasquale Asteriti, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Claudio Gardini presso il cui studio in Bologna Via Goito n. 7 ha eletto domicilio in forza di procura in atti

RICORRENTE

contro

D'ELIA ALESSANDRO (C.F. DLELSN69A04G751D) residente in via Fara n. 41, Canonica d'Adda (BG), titolare dell'omonima impresa individuale (P. Iva 03144880162) con sede in Sesto S. Giovanni (MI) via Roma, 17, con l'avv. Marco Angelo Russo, presso il cui studio in Milano, Bastioni di Porta Volta n. 7 ha eletto domicilio, come da delega in atti

RESISTENTE



CONCLUSIONI

PER PARTE RICORRENTE:

“che l’Ill.mo Tribunale Adito:

- *Dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ex art. 268 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza nei confronti del sig. D’Elia Alessandro (c.f. DLELSN69A04G751V);*
- *Nomini un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o altro soggetto idoneo a svolgere le funzioni di liquidatore;*
- *Disponga la liquidazione del patrimonio del debitore, comprensivo dei beni sopra descritti;*
- *Ordini la pubblicazione del provvedimento di apertura della liquidazione controllata nei registri competenti.”*

PER PARTE RESISTENTE:

“considerato che l’attività d’impresa non è più redditizia, tenuto conto dell’attivo disponibile rappresentato in buona sostanza da quote di immobili (abitazione principale al 50% - quota ereditaria nella misura di un nono) aderisce alla richiesta di liquidazione controllata della ricorrente, depositando a tal fine telematicamente:

Procura;

Ultime tre dichiarazioni dei redditi 2023-2024-2025;

Dichiarazione del debitore sul proprio stato patrimoniale.”

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- con ricorso depositato il 12.06.2025 la **Liquidazione Giudiziale PRINK S.P.A.**, previa autorizzazione del G.D. del Tribunale di Bologna del 26.06.2025,- ha chiesto l’apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni di D’ELIA ALESSANDRO ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, deducendo quanto segue:
 - di vantare un credito nei confronti di quest’ultimo, quale titolare dell’omonima impresa individuale, di €. 133.406,55 a causa delle plurime violazioni del contratto di affiliazione commerciale stipulato in data 2 settembre 2004 (doc. 4 del ricorso);
 - di aver radicato, in ragione di tali inadempimenti e come previsto contrattualmente, un procedimento di arbitrato irrituale, nel quale il D’ELIA è rimasto contumace, conclusosi con Lodo che aveva accertato dette violazioni, dichiarato la risoluzione del contratto di affiliazione e condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma complessiva di € 133.406,55, oltre spese legali, accessori di legge, interessi e spese del procedimento arbitrale (cfr. doc.5 del ricorso);



- a fronte di detta condanna il resistente non aveva corrisposto alcunchè ed era evidente il suo stato di insolvenza non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

- Con decreto in data 13 giugno 2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti e l'istruttoria l'udienza del 15 luglio 2025 e disposto le comunicazioni di rito.
- Con memoria depositata il 15 luglio 2025 si è costituito il resistente e alla suddetta udienza, comparso personalmente, ha dichiarato di aderire al ricorso chiedendo l'apertura della propria liquidazione controllata, confermando di essere sottosoglia e depositando a supporto la documentazione reddituale degli ultimi 3 anni oltre al questionario informativo. Ha altresì dichiarato: di essere comproprietario, assieme al coniuge, di un immobile sito in Canonica d'Adda nonché di una comproprietà di 1/9 di un immobile sito in provincia di Lecce; di avere accesi due conti correnti intestati al negozio ma di non avere conti correnti personali; che la moglie lavora come infermiera ed ha un proprio conto corrente e percepisce un reddito di circa € 1.900,00 netti mensili per 13 mensilità; di avere 2 figli maggiorenni ancora studenti e non autosufficienti; di voler, infine, chiudere l'attività imprenditoriale e trovarsi una nuova occupazione.
- All'esito della discussione le parti hanno insistito per l'apertura della liquidazione controllata ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

Rilevato che

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII e non sussistono i requisiti dimensionali per la liquidazione giudiziale;
- sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo in cui si trova la sede principale di attività per le persone fisiche che esercitano attività di impresa o professionale è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 c. 1 paragrafo 4;
- sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché la sede dell'impresa debitrice è sita in Sesto San Giovanni, via Roma, 17, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- non è necessaria, trattandosi di istanza presentata dal creditore, l'attività riservata dalla legge all'OCC, attività che deve intendersi richiesta nell'ipotesi di istanza presentata dal debitore;



- sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, che vanta un credito nei confronti del resistente di € 133.406,55, oltre interessi, spese ed accessori di legge come da Lodo arbitrale del 18.02.2021;
- sussiste, pertanto, la condizione di procedibilità ex art. 268, comma 2, CCII;
- il debitore risulta soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art. 1, 2 e 268 CCII, svolgendo attività d'impresa e potendosi qualificare impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. D) CCII stati le risultanze delle Dichiarazioni reddituali (cfr. doc b) comparsa costitutiva);
- il debitore versa, altresì, in stato di sovraindebitamento definito dall'art. 2, comma 1 lett. C) CCII come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore...”* e specificamente in stato di insolvenza, la cui definizione ex art. 2, comma 1 lett. B) CCII non si discosta da quella contenuta all'art. 5, comma 2, L.F.;
- in particolare, lo stato di insolvenza può desumersi sulla base di elementi quali: pesante situazione debitoria; mancati pagamenti di debiti anche di modesto importo; inconsistenza economica, finanziaria e patrimoniale;
- nella specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa del convenuto desumibile: dall'incapacità di far fronte all'ingente debito nei confronti della ricorrente, oltre al debito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione pari ad oltre 70.000,00 (cfr. certificazione ADER acquisita d'Ufficio), dall'incapienza del patrimonio del debitore costituito da due immobili in comproprietà siti rispettivamente a Canonica d'Adda e a Poggiardo, tutti gravati da ipoteca conc. amministrativa/riscossione (v. visura ipotecaria in atti) e da un reddito annuo complessivo lordo dichiarato di € 11.472,00 nel 2022; € 10.667,00 nel 2024 ed € 4.152,00 nel 2025 (v. Dichiarazioni PF allegate all'atto costitutivo);
- va inoltre considerato il fabbisogno mensile del nucleo familiare, che tuttavia non è stato documentato dal debitore, essendosi limitato a dichiarare di essere coniugato e di avere due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, senza però fornire alcun riscontro sul punto e dovendosi anzi rilevare che nelle dichiarazioni dei redditi prodotte il D'ELIA ha indicato quale familiare a carico solo la moglie, la quale peraltro lavora percependo un reddito mensile netto di oltre 1.900,00. Dovrà perciò demandarsi al nominando liquidatore di effettuare i dovuti approfondimenti sul nucleo familiare e sugli effettivi redditi derivanti dall'attività imprenditoriale del debitore. Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà con separato decreto, all'esito dei suddetti accertamenti, mentre il surplus sarà appreso dalla procedura.



Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, precisando che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso dei creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII.

Va altresì nominato il liquidatore giudiziale individuato nella persona del dott. **Ciro Fiore** con studio in via C. Montanari 19 MONZA, soggetto iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Va infine ordinato il deposito di quanto previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), oltreché, nel caso di specie, della dichiarazione di cui all'art. 67 comma 2 lett. c) CCII

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 268 e CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del signor **D'ELIA ALESSANDRO** (C.F. DLELSN69A04G751D) residente in via Fara n. 41, Canonica d'Adda (BG), titolare dell'omonima ditta individuale (p Iva 03144880162) con sede in Sesto S. Giovanni (MI) via Roma, 17

DICHIARA altresì la presente procedura "principale" ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa **Patrizia Fantin**;

NOMINA liquidatore il dott. **Ciro Fiore**, con studio in via C. Montanari 19 MONZA 20900 indirizzo pec fiore.ciro@odcec.mb.legalmail.it;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

DA' ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati



durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti nonché presso il Registro delle imprese ai sensi della lett. f) art. 270 CCII;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e/o beni mobili registrati del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- effettui i dovuti approfondimenti sul nucleo familiare e sugli effettivi redditi derivanti dall'attività imprenditoriale del debitore, riferendo quanto prima al Giudice Delegato.



DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.

Il Giudice estensore

Patrizia Fantin

Il Presidente

Caterina Giovanetti

